

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 02 **del mese di** luglio
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PIANO ENERGETICO REGIONALE: APPROVAZIONE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 DEL PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PER 2011-2013.

Cod.documento GPG/2012/1018

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la direttiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- i Decreti del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 recanti nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004";
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ed in particolare gli artt. 12, 13, 14, e 15 recanti disposizioni per il settore pubblico;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi

dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

- la Legge 3 agosto 2009, n. 117 recante “Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”;
- la Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 103/03 successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 200/04, 123/07, n. 1/09, n. 2/10, n. 9/11, con cui sono state approvate le linee guida per l’accesso al sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE ovvero meglio noti come certificati bianchi);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 recante integrazioni al D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 recante “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. burden sharing)”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 17 recante “Misure per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata

Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna"

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 14 novembre 2007, n. 141 recante "Approvazione del Piano Energetico Regionale";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale 26 luglio 2011, n. 50 recante l'approvazione del secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 recante "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";

Richiamate le parti della direttiva 2006/32/CE citata nelle quali si stabilisce che gli Stati membri:

- 1) elaborano programmi e promuovono misure per il miglioramento della efficienza energetica, efficaci sotto il profilo dei costi-benefici;
- 2) assicurano che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare per quello che riguarda i propri consumi energetici, prestando attenzione agli investimenti e alle altre spese di gestione, manutenzione, acquisto di beni e servizi, applicando il criterio di efficienza energetica in ogni procedura di aggiudicazione di appalti pubblici rilevanti dal punto di vista energetico;
- 3) promuovono, all'opportuno livello di governo e di amministrazione, la formulazione di provvedimenti legislativi e regolamentari, la conclusione di accordi volontari, lo sviluppo e l'applicazione di strumenti

orientati al mercato quali i certificati bianchi, volti ad incentivare gli utenti finali verso comportamenti ed investimenti energeticamente efficienti e a promuovere l'offerta di servizi energetici così come declinati nella direttiva medesima;

Richiamati:

- l'art. 2, comma 1, lettere a) e c) della Legge regionale n. 26/04 citata, secondo cui la Regione esercita, tra le altre funzioni, quelle concernenti l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) nonché la promozione di programmi e progetti degli enti locali aventi ad oggetto la qualificazione energetica dei sistemi territoriali, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione di energia derivante da fonti rinnovabili;
- l'art. 2, comma 2, lettera a) della medesima Legge regionale secondo cui compete alla Regione provvedere alla concessione di contributi per la progettazione, realizzazione e monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici;
- l'art. 2, comma 4, lettera a) della medesima Legge regionale, secondo cui la Regione promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;
- l'art. 3, comma 1, lettera a) della medesima Legge regionale, secondo cui le Province approvano e attuano piani-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso efficiente dell'energia con riferimento ai settori di competenza nonché per l'ordinato sviluppo di impianti e reti di interesse provinciale;
- l'art. 4, comma 1, lettera a) della medesima Legge regionale, secondo cui i comuni approvano programmi e attuano progetti per la riqualificazione energetica del

sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;

- l'art. 8 della medesima Legge regionale, secondo il quale compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali;
- l'art. 9 della medesima Legge regionale, secondo il quale gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata;
- l'art. 10 della medesima Legge regionale, secondo il quale la Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla legge stessa;

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 9, comma 1 della Legge regionale n. 26/04 il Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013 (nel seguito PTA 2011-2013) è stato approvato con la citata Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 50/2011;
- il PTA 2011-2013 si articola in 8 assi di intervento, articolati a loro volta in 35 misure di attuazione degli stessi;

- all'interno degli assi di intervento del PTA 2011-2013 trova, tra gli altri, collocazione l'Asse 4, recante "Qualificazione edilizia, urbana e territoriale";
- nell'ambito dell'Asse 4 è presente, tra le altre, la seguente Misura di attuazione:
 - Misura 4.1, recante "Qualificazione energetica dell'edilizia e del patrimonio pubblico";

Considerato che:

- gli obiettivi contenuti negli Assi e nelle Misure di attuazione sopra indicati sono perseguiti attraverso la predisposizione di progetti di intervento di iniziativa degli enti delle amministrazioni locali rivolti al miglioramento della efficienza energetica del patrimonio edilizio ed impiantistico pubblico, alla produzione di energia attraverso l'impiego delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e di reti ed impianti energetici di interesse collettivo e, più in generale, alla razionalizzazione energetica dei sistemi urbani, in conformità agli obiettivi e agli indirizzi del Piano Energetico Regionale;
- le misure pubbliche di intervento per il miglioramento della efficienza energetica debbono risultare efficaci sotto il profilo costi-benefici e debbono tradursi in miglioramenti verificabili e misurabili o stimabili e pertanto nell'ambito del presente atto deve essere previsto un adeguato sistema di indirizzo, monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti dai progetti finanziati;
- i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna con la L.R. 17 del 4 novembre 2009 e pertanto hanno avuto difficoltà a perfezionare programmi di qualificazione energetica per potere partecipare ai finanziamenti disposti con il bando approvato con propria delibera 30 marzo 2009, n. 417, in conformità al Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2008-2010 (PTA 2008-2010), la cui scadenza era stata prevista per il 30 ottobre 2009, poi prorogata al 30 novembre 2009;

Ritenuto:

- di approvare il bando di cui all'Allegato 1) della presente deliberazione, in attuazione della sopra citata Misura 4.1 del Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013, che definisce le modalità ed i criteri di accesso ai relativi contributi;
- di invitare, a tale fine, gli enti delle amministrazioni locali a presentare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 26/04, progetti aventi la finalità di conseguire il miglioramento della efficienza energetica del patrimonio edilizio ed impiantistico pubblico, di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2;
- di consentire, limitatamente ai progetti dei Comuni della Valmarecchia, entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 17/2009, l'ammissibilità delle iniziative in possesso dei requisiti prestazionali richiesti dal bando di cui all'Allegato 1) della presente deliberazione, realizzate anche nel corso del 2011, in quanto per tali Enti locali non era stato possibile perfezionare adeguatamente i programmi di qualificazione energetica per accedere ai finanziamenti disposti in attuazione del PTA 2008-2010;

Ritenuto opportuno:

- assistere e indirizzare gli enti delle amministrazioni locali nella formulazione e nell'allestimento dei progetti di miglioramento dell'efficienza energetica e di valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili di cui al presente provvedimento, incaricando di ciò il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna;
- creare le condizioni affinché alla attuazione dei programmi di miglioramento della efficienza energetica promossi dagli enti delle amministrazioni locali nell'ambito del presente atto possano concorrere anche le società di servizi energetici "ESCO";
- creare le condizioni affinché alla attuazione dei progetti promossi dagli enti delle amministrazioni locali nell'ambito del presente atto possano concorrere anche i distributori di energia, i gestori dei sistemi di

distribuzione e società di vendita al dettaglio dell'energia, anche attraverso la conclusione di accordi volontari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/32/CE e del D.Lgs. n. 115/08;

- creare le condizioni affinché si possa contribuire allo sviluppo dei titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili;
- promuovere ed agevolare l'utilizzo degli strumenti finanziari innovativi in grado di contribuire alla realizzazione dei progetti presentati e ammessi agli incentivi regionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di controllo dei conti pubblici;

Dato atto che:

- all'istruttoria delle domande provvederà un gruppo di lavoro tecnico nominato con atto del Direttore Generale;
- l'istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; tale termine si intende sospeso nel caso di richieste di chiarimenti da parte della Regione Emilia-Romagna;
- con successivo atto si provvederà all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai contributi previsti dalla presente deliberazione, alla quantificazione dei contributi secondo le modalità previste nel Bando ed alla approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei contributi;
- il Dirigente competente provvederà con propri atti formali all'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio, alla sottoscrizione delle convenzioni con ciascun beneficiario, nonché alla liquidazione dei contributi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;
- l'onere finanziario afferente l'attuazione del presente provvedimento troverà la necessaria copertura nell'ambito dei seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, limitatamente alla relativa disponibilità:
 - cap. **21088** *"Contributi agli enti locali, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e agli enti parco regionali per la realizzazione di sistemi tecnologici per il miglioramento del rendimento*

energetico nonché per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici pubblici" afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

- cap. **21104** "*Contributi a enti delle amministrazioni locali per la qualificazione energetica dell'edilizia e del patrimonio pubblico*" afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm., ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014";
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22, "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012-2014";
- la L.R. 6 settembre 1993, n. 32, "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso";

Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 10 del 10 gennaio 2011, n. 1222 del 4 agosto 2011;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";
- la propria deliberazione n. 2060/2010, recante "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia Verde, Edilizia, Autorizzazione Unica Integrata;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il Bando di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi in attuazione della Misura 4.1 del Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013;
2. di dare atto che l'onere finanziario afferente l'attuazione del presente provvedimento troverà la necessaria copertura nell'ambito dei seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, limitatamente alla relativa disponibilità:
 - cap. **21088** *"Contributi agli enti locali, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e agli enti parco regionali per la realizzazione di sistemi tecnologici per il miglioramento del rendimento energetico nonché per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici pubblici"* afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
 - cap. **21104** *"Contributi a enti delle amministrazioni locali per la qualificazione energetica dell'edilizia e del patrimonio pubblico"* afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

3. di dare atto inoltre che:

- all'istruttoria delle domande provvederà un gruppo di lavoro tecnico nominato con atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo;
- con successivo atto si provvederà all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai contributi previsti dalla presente deliberazione, alla quantificazione dei contributi secondo i massimali indicati nell'Allegato 1) al presente provvedimento, alla approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei contributi contenente gli impegni assunti dai medesimi e le condizioni alle quali è subordinata l'assegnazione dei contributi regionali;
- il Dirigente competente provvederà con propri atti formali all'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio, alla sottoscrizione delle convenzioni con i beneficiari dei contributi, nonché alla liquidazione dei contributi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

4. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione, con i relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito internet della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/energia/

ALLEGATO 1)

PIANO ENERGETICO REGIONALE

MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 DEL PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PER 2011-2013

BANDO DI ATTUAZIONE

Indice

- Art. 1 - Obiettivi
- Art. 2 - Soggetti beneficiari
- Art. 3 - Misure di intervento ammissibili
- Art. 4 - Requisiti prestazionali dei progetti
- Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo
- Art. 6 - Istruttoria delle domande e graduatoria dei progetti ammissibili
- Art. 7 - Carattere ed entità del contributo regionale
- Art. 8 - Spese ammissibili al contributo regionale
- Art. 9 - Finanziamento dei progetti e criteri di priorità
- Art. 10 - Attuazione dei progetti
- Art. 11 - Obblighi a carico dei beneficiari
- Art. 12 - Erogazione del contributo
- Art. 13 - Verifiche
- Art. 14 - Decadenza e revoca del contributo
- Art. 15 - Tutela della privacy
- Art. 16 - Responsabile del procedimento
- Art. 17 - Informazioni
- Art. 18 - Allegati al bando
- Allegato A - Requisiti prestazionali degli interventi
- Allegato B - Modulo di domanda
- Allegato C - Metodologia di calcolo dell'Indicatore Prestazionale

Art. 1 - Obiettivi

1.1. Il presente provvedimento, in attuazione del Piano Energetico Regionale, disciplina le modalità di concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di progetti di qualificazione energetica di cui alla lettera a), artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 26/04, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra in Emilia-Romagna, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e alla realizzazione di impianti, sistemi e servizi energetici con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali e organizzativi che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

2.1. Possono accedere ai contributi previsti nel presente bando per la realizzazione di progetti conformi agli obiettivi di cui all'art. 1, rientranti tra le misure di cui all'art. 3 e in possesso dei requisiti prestazionali di cui all'art. 4, i soggetti nel seguito indicati:

- provincie
- comuni
- città metropolitane
- unioni di comuni
- comunità montane
- autorità portuali
- enti parco
- altri enti delle amministrazioni locali
- enti e agenzie regionali.

Art. 3 - Misure di intervento ammissibili

3.1. I progetti potranno riguardare le seguenti misure di intervento:

- a) risparmio energetico attraverso l'adozione di tecnologie volte al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali e al contenimento dei consumi di energia;
- b) installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) interventi integrati comprendenti sia misure per il miglioramento dell'efficienza energetica che impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.2. Tra gli interventi appartenenti alla misura a) di cui al punto precedente, possono essere compresi i seguenti:

- 1. interventi per l'isolamento termico degli involucri edilizi (sia sulle parti opache che su quelle trasparenti), effettuati nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla DAL n. 156/08 e s.m.i. per gli edifici pubblici;
- 2. interventi per il controllo della radiazione solare entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, effettuati nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla DAL n. 156/08 e s.m.i. per gli edifici pubblici;
- 3. adozione di sistemi di illuminazione e corpi illuminanti ad alta efficienza;
- 4. installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, effettuati nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla DAL n. 156/08 e s.m.i. per gli edifici pubblici;
- 5. sostituzione di generatori di calore esistenti con generatori ad alta efficienza;
- 6. installazione di unità di micro-cogenerazione per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, con caratteristiche conformi alle specifiche di cui all'Allegato A del presente bando;
- 7. installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti con caratteristiche conformi alle specifiche di cui all'Allegato A del

presente bando, comprese quelle dotate di sonde geotermiche;

8. sistemi di trigenerazione;
9. adozione di sistemi di telegestione di centrali termiche e di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singole unità immobiliari;
10. illuminazione pubblica ad alta efficienza, comprese apparecchiature e sistemi di telecontrollo e riduzione dei flussi, nonché tecnologie a LED conformi con le normative vigenti.

3.3. Tra gli interventi appartenenti alla misura b) di cui all'art. 3.1. precedente, possono essere compresi i seguenti:

1. impianti fotovoltaici realizzati su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà degli enti locali;
2. impianti fotovoltaici realizzati su edifici di proprietà di soggetti pubblici diversi dagli enti locali;
3. impianti fotovoltaici realizzati su aree adibite a discariche di proprietà degli enti locali;
4. impianti fotovoltaici su pensiline a copertura di aree di parcheggio connesse ad attività sportive, ricreative, turistiche, socio-culturali, assistenziali, di proprietà pubblica;
5. impianti fotovoltaici a terra di titolarità degli enti locali, entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011, di potenza fino a 1 MWe;
6. impianti eolici con potenza non superiore a 200 kWe;
7. impianti di produzione di energia da fonti idriche con potenza non superiore a 200 kWe;
8. impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati a biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i

sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, asserviti ad edifici di proprietà pubblica, comprese le eventuali micro-reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;

9. reti di teleriscaldamento con calore prodotto attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
 10. impianti solari termici per la climatizzazione degli ambienti e/o per la produzione di acqua calda sanitaria;
 11. piccoli impianti alimentati a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica, destinata all'autoconsumo, a servizio di edifici di proprietà pubblica utilizzati per le attività gestionali degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali e nazionali, nonché a servizio di rifugi montani di proprietà pubblica.
- 3.4. Gli interventi della misura c) di cui al precedente articolo 3.1. potranno comprendere più tipologie degli interventi appartenenti alle misure a) e b).

Art. 4 - Requisiti prestazionali dei progetti

- 4.1. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali i progetti contenenti interventi appartenenti alla misura **a)** di cui all'art. 3.1. devono conseguire i seguenti obiettivi:
- un risparmio annuo di energia primaria non inferiore a **50 Tep/a**;
 - una quota di risparmio annuo di energia primaria non inferiore al **25%** rispetto al minore tra i seguenti: consumo reale annuo di energia primaria dell'utenza di riferimento risultante dalla media dei consumi storici degli ultimi tre anni, ovvero consumo stimato risultante dal certificato energetico dell'immobile.
- 4.2. L'obiettivo di cui all'art. 4.1. precedente può essere raggiunto come somma dei contributi parziali legati ad una o più degli interventi indicati tra quelli previsti nella misura a), tenendo conto che la quota di energia primaria risparmiata deve essere rapportata alla utenza

di riferimento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei consumi.

- 4.3. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali i progetti contenenti interventi appartenenti alla misura **b)** di cui all'art. 3.1. devono conseguire una produzione di energia primaria da fonti rinnovabili non inferiore a **20 Tep/a**. Per tali interventi non è fissata una soglia minima di copertura del fabbisogno energetico dell'utenza di riferimento attraverso le fonti rinnovabili. Sono esclusi dall'obbligo di conseguire l'obiettivo di produzione di energia primaria da fonti rinnovabili non inferiore a 20 Tep/a gli interventi indicati al punto 11 dell'art. 3.3.
- 4.4. L'obiettivo di cui all'art. 4.3. può essere raggiunto come somma dei contributi parziali legati ad uno o più degli interventi indicati tra quelli previsti nella misura b).
- 4.5. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali i progetti contenenti interventi appartenenti alla misura **c)** di cui all'art. 3.1. dovranno rispettare esclusivamente il requisito di un quantitativo di energia primaria risultante dalla somma del risparmio energetico e della produzione di energia da FER almeno pari a **50 Tep/a**.
- 4.6. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi collocati sul territorio regionale.
- 4.7. Gli interventi devono rispettare gli standard prestazionali indicati nell'allegato A al presente bando. Tali standard sono da considerarsi quali requisiti minimi per l'accesso ai contributi regionali, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 26/04.
- 4.8. Nel caso di interventi appartenenti alla misura a), il calcolo dell'energia primaria risparmiata dovrà essere effettuato:
 - mediante utilizzo dei metodi standard definiti nelle schede tecniche predisposte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e approvate con delibere n. 103/03, n. 200/04, n. 123/07, n. 1/09, n. 2/10, n. 9/11 e seguenti, qualora gli interventi costituenti il progetto coincidano con quelli elencati nelle medesime schede;
 - mediante metodi analitici ovvero mediante specifici criteri di calcolo elaborati dai

proponenti ed esplicitati nella Relazione Tecnica allegata alla domanda **solo ed esclusivamente** nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai metodi di cui al precedente alinea; tali metodi saranno oggetto di valutazione preliminare da parte del Servizio regionale competente per la fase istruttoria.

- 4.9. Nel caso di interventi appartenenti alla misura b), il calcolo dell'energia primaria prodotta attraverso l'impiego di fonti rinnovabili dovrà essere effettuato sulla base delle pertinenti norme di riferimento, e attraverso criteri di calcolo debitamente esplicitati nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata alla domanda.
- 4.10. Nel caso di interventi appartenenti alla misura c), l'energia primaria risparmiata con interventi di miglioramento dell'efficienza energetica o interventi di riduzione dei consumi energetici dovrà essere calcolata in maniera separata dall'energia primaria prodotta attraverso l'impiego delle fonti rinnovabili.
- 4.11. Il raggiungimento dei requisiti minimi prestazionali previsti per i progetti e per i singoli interventi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata alla domanda.
- 4.12. Al fine di regolare l'attuazione degli interventi ammessi al contributo regionale il beneficiario sottoscrive con la Regione specifica convenzione contenente gli impegni assunti, le condizioni alle quali è subordinata l'assegnazione del contributo regionale e le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del finanziamento concesso.

Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo

- 5.1. La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente bando deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'Allegato B) e deve essere sottoscritta dal soggetto proponente.

5.2. La domanda deve essere accompagnata da uno **Studio di Fattibilità** ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 corredato di:

- 1) una **Relazione Tecnica Illustrativa** del progetto e degli interventi previsti, che non dovrà eccedere le 5 pagine, contenente:
 - le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
 - l'analisi delle possibili alternative rispetto alle soluzioni realizzative individuate;
 - la verifica della possibilità di realizzazione mediante contratti di partenariato pubblico/privato;
 - l'analisi dello stato di fatto dei consumi e delle prestazioni energetiche, desumibili dalla media dei consumi storici degli ultimi tre anni. Espressi in TEP/a;
 - gli obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra che si intendono raggiungere con ciascun intervento;
 - l'energia primaria risparmiata dagli interventi previsti, ovvero prodotta da fonti rinnovabili, espressa in TEP/a;
 - la dimostrazione del rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel bando;
 - i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi ottenibili per effetto degli interventi previsti;
 - la descrizione del sistema di monitoraggio di cui agli articoli 11.6 e 11.7 del presente bando;
 - il cronoprogramma;
 - computo metrico estimativo di massima, compreso il contributo regionale richiesto per la realizzazione di ciascun intervento previsto;

- la conformità degli interventi proposti alle norme vigenti in materia di energia, ambiente, pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi richiesti per realizzare gli interventi ai sensi delle norme vigenti;
 - la disponibilità delle aree e/o degli immobili nei quali realizzare gli interventi;
- 2) un **Piano Economico-finanziario** di massima, che non dovrà eccedere le 5 pagine, più gli schemi prospettici, contenente:
- l'analisi della fattibilità finanziaria con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, finanziamento tramite terzi, leasing od altri strumenti per la realizzazione di opere pubbliche, così come previsto dalla legislazione vigente in materia, alla fase di gestione (costi operativi e ricavi);
 - l'analisi della fattibilità economica e sociale (costi-benefici), oltre ad indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria;
 - la descrizione dei mezzi di copertura degli investimenti anche per quanto riguarda la previsione di accesso ad altre misure pubbliche di sostegno e di incentivazione quali il conto energia, i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica;
 - la descrizione degli strumenti finanziari previsti per la realizzazione dell'opera, compresi gli strumenti innovativi quali leasing, finanza di progetto, contratti di disponibilità. Tale descrizione dovrà prevedere l'analisi delle modalità finanziarie alternative con giustificazione della scelta effettuata e delle motivazioni che portano ad escludere l'accesso ad altre forme di finanziamento.

5.3. La documentazione tecnica richiesta deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione relativamente alle attività di progettazione degli edifici e degli impianti contemplati nel presente

bando, nell'ambito delle specifiche competenze e nel rispetto della legislazione vigente.

- 5.4. Per i soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'art. 19 della L. n. 10/91, la documentazione di cui al punto precedente deve essere controfirmata dal responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
- 5.5. Le domande, complete dei relativi allegati, devono essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Energia ed Economia Verde, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

indicando nell'oggetto: **"Piano Energetico Regionale - Domanda per la realizzazione di progetti di qualificazione energetica. Misura 4.1 del PTA 2011-2013"**.

Art. 6 - Istruttoria delle domande e graduatoria dei progetti ammissibili

- 6.1. Il gruppo di lavoro tecnico istituito dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo provvede alla istruttoria delle domande sotto il profilo di ammissibilità, in particolare verificando la presenza dei requisiti formali e sostanziali in assenza dei quali la domanda è da considerare irricevibile.
- 6.2. Sono escluse le domande trasmesse con modalità differenti dalla PEC ed oltre il termine di presentazione indicato.
- 6.3. Sono inoltre escluse le domande che presentano gravi carenze formali e/o non contengono gli elementi documentali richiesti e/o relative a progetti che non rispettano i requisiti prestazionali stabiliti nel presente atto.
- 6.4. L'istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Tale termine si intende sospeso nel caso di richieste di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Emilia-Romagna.
- 6.5. In relazione alle domande per le quali l'istruttoria tecnico-formale ha dato esito positivo, il gruppo di

lavoro tecnico preposto provvede alla definizione della graduatoria dei progetti ammissibili, tenuto conto:

- a) dell'Indicatore Prestazionale di Sintesi (IPS) come descritto nell'allegato C del presente atto.

Art. 7 - Carattere ed entità del contributo regionale

7.1. I progetti sono finanziati sotto forma di cofinanziamento in conto capitale come nel seguito indicato:

- a) per la realizzazione degli interventi di cui alla misura a) dell'art. 3 del presente bando, nella misura massima del **70%** dei costi di investimento ammissibili;
- b) per la realizzazione degli interventi di cui alla misura b) dell'art. 3 del presente bando, nelle seguenti misure:
 - nella misura massima del **50%** dei costi di investimento ammissibili per impianti fotovoltaici realizzati su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali;
 - nella misura massima del **30%** dei costi di investimento ammissibili per impianti fotovoltaici realizzati su edifici di proprietà di soggetti pubblici diversi dagli enti locali;
 - nella misura massima del **10%** dei costi di investimento ammissibili per impianti fotovoltaici a terra di titolarità di enti locali;
 - nella misura massima del **40%** dei costi di investimento ammissibili per gli altri impianti da FER, diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
 - nella misura massima del **60%** dei costi di investimento ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al punto 11 dell'art. 3.3., qualora non accedano ad altre misure di incentivazione.
- c) per la realizzazione di interventi integrati di cui alla misura c) dell'art. 3 del presente bando, nelle misure massime indicate ai punti precedenti, sulla base delle specifiche casistiche sopra indicate;

- 7.2. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a **400.000 €** per ogni progetto.
- 7.3. Ciascun ente può presentare un solo progetto.
- 7.4. Il contributo regionale è cumulabile, sulla base del costo e della equa remunerazione degli investimenti, con altre misure di sostegno e incentivazione di qualsiasi provenienza previste per la realizzazione dell'intervento, entro i limiti previsti dalle norme di riferimento. In ogni caso, qualora gli interventi accedano ad altre forme di incentivazione, la percentuale massima riconosciuta del contributo regionale potrà essere ridotta nella misura massima consentita ai fini della cumulabilità con gli altri incentivi finanziari riconosciuti.

Art. 8 - Spese ammissibili al contributo regionale

- 8.1. Le spese ammissibili al contributo regionale sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- a) progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti e certificazione energetica degli edifici;
 - b) fornitura di materiali e componenti necessari alla realizzazione e al funzionamento degli impianti;
 - c) installazione e posa in opera degli impianti, comprese le eventuali opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla installazione e al funzionamento degli stessi;
 - d) dispositivi per la gestione automatizzata e il monitoraggio degli impianti.
- 8.2. Le spese prese in esame per il calcolo del costo di investimento ammissibile sono comprensive dell'IVA.
- 8.3. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a far data dal **1° gennaio 2012**.
- 8.4. Per i Comuni della Valmarecchia, entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 17/09, sono ammissibili le spese sostenute a far data dal **1° gennaio 2011**, relative a progetti contenenti interventi appartenenti alle misure previste all'art. 3 del presente bando e che rispettano i requisiti prestazionali di cui all'art. 4 del medesimo.

8.5. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni, fabbricati, materiale usato.

Art. 9 - Finanziamento dei progetti e criteri di priorità

9.1. La Regione provvede ad assegnare le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammissibili di cui all'art. 3 del presente bando, seguendo l'ordine della graduatoria formulata tenendo conto dell'Indice di Prestazione Sintetico descritto nell'Allegato C) al presente atto.

9.2. Il beneficiario del contributo deve, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, sottoscrivere specifica convenzione con la Regione secondo quanto indicato all'art. 4.12. del presente bando. Qualora non vi provveda, si intenderà rinunciario del contributo e pertanto le risorse che si renderanno disponibili saranno assegnate ai progetti ammissibili secondo quanto stabilito all'art. 9.1. precedente.

Art. 10 - Attuazione dei progetti

10.1. Il beneficiario si impegna a dare attuazione agli interventi oggetto di contributo regionale assicurando i servizi e i mezzi necessari alla realizzazione degli interventi, rispondendo del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra contenuti nel progetto, assicurando il coordinamento delle attività connesse alla fase realizzativa, compresi l'acquisizione e commercializzazione dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi nonché l'accesso al conto energia e di altre provvidenze pubbliche alle quali sia possibile accedere in ragione delle misure di intervento attuate.

Art. 11 - Obblighi a carico dei beneficiari

11.1. I progetti ammessi a contributo debbono essere realizzati entro i termini stabiliti nel cronoprogramma presentato in sede di domanda, fermo

restando che la durata massima di realizzazione degli interventi non può essere superiore a due anni dalla data di concessione del contributo e comunque non successiva al 31/12/2014.

- 11.2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore. Per tali motivi il beneficiario può concordare con il Servizio Energia ed Economia Verde la proroga dei termini di inizio e fine lavori. Detta proroga può essere concessa una volta sola a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento, dietro specifica richiesta presentata a cura del beneficiario e adeguatamente motivata.
- 11.3. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento della variante. Decorso inutilmente questo termine, la variante dovrà intendersi accolta.
- 11.4. Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti del contributo richiesto originariamente con la domanda né riduzione degli obiettivi energetico-ambientali da conseguire. Viceversa, nel caso in cui comportino una riduzione della spesa prevista, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
- 11.5. Il beneficiario del contributo regionale deve impegnarsi a fornire alla Regione i seguenti elementi informativi:
 - a) descrizione delle principali fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, degli interventi nonché descrizione dei principali ostacoli incontrati di natura normativa, amministrativa, finanziaria, organizzativa;
 - b) dati di funzionamento e malfunzionamento degli impianti, anche in termini di produzione e consumo di energia, interventi di manutenzione straordinaria, ogni anno e in relazione ad almeno tre anni consecutivi di esercizio degli stessi;
 - c) atti di autorizzazione, pareri, assensi comunque denominati acquisiti per la localizzazione, realizzazione e esercizio degli interventi;
 - d) rapporti contrattuali con i soggetti attuatori;
 - e) elenco dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi, e altre forme di agevolazioni pubbliche acquisite.

- 11.6. Dovrà costituire parte integrante del progetto l'allestimento di un sistema di monitoraggio dei risultati energetici ed ambientali conseguiti dagli interventi realizzati e la realizzazione di azioni di comunicazione e diffusione degli stessi.
- 11.7. Le caratteristiche generali e le modalità di acquisizione e gestione del sistema di cui al punto precedente dovranno essere rappresentati nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata alla domanda ed assicurati in modo da garantire il servizio per la durata minima di 3 anni a partire dall'entrata in funzione degli impianti.
- 11.8. Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito ai progetti realizzati e al finanziamento regionale ottenuto.
- 11.9. Ad ogni impianto, sistema, edificio incentivato dovrà essere applicata apposita targa, da cui risulti che la realizzazione è stata sostenuta con il contributo della Regione. La targa dovrà avere le caratteristiche di visibilità e di immagine che verranno fornite dalla Regione.
- 11.10. Il beneficiario si deve rendere disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai progetti realizzati.

Art. 12 - Erogazione del contributo

- 12.1. Il pagamento del contributo regionale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- a) in un'unica soluzione ad ultimazione degli interventi e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute;
 - b) per stati d'avanzamento, su richiesta del beneficiario: un acconto pari al 10% dell'ammontare del contributo concesso, sarà erogato sulla base della presentazione della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla realizzazione degli interventi costituenti il progetto ammesso al contributo regionale; il restante, determinato sulla base della spesa ammissibile sostenuta e comunque

entro il limite massimo del contributo concesso, sarà erogato per stati di avanzamento, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese.

- 12.2. In tutti i casi il contributo verrà liquidato a seguito della dichiarazione da parte del beneficiario dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.
- 12.3. Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, la Regione provvederà alla proporzionale riduzione dell'ammontare di cofinanziamento da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione. Qualora, invece, la spesa finale documentata e sostenuta dovesse risultare superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento proporzionale dell'ammontare del cofinanziamento concesso.
- 12.4. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche e dei collaudi previsti dalla normativa vigente, il richiedente acquisisce la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle specifiche di progetto. Di tale dichiarazione è inviata copia alla Regione.

Art. 13 - Verifiche

- 13.1. La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità ai progetti presentati, in sede di domanda, il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera, verifiche tecniche in fase di esercizio, al fine di verificare i risultati di miglioramento della efficienza energetica prodotti dalle misure di intervento.

Art. 14 - Decadenza e revoca del contributo

- 14.1. Il contributo assegnato sarà revocato o ridotto proporzionalmente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.
- 14.2. In particolare si procederà alla revoca del contributo previsto e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione del beneficio e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:
- a) mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi approvati dalla Regione, dei termini stabiliti per la realizzazione dei lavori;
 - b) realizzazione difforme da quanto indicato nella domanda e dalle eventuali varianti approvate dalla Regione;
 - c) qualora in sede di controllo si dovesse riscontrare che i metodi utilizzati per determinare e quantificare gli obiettivi prestazionali richiesti per l'accesso al contributo non sono corretti e che gli obiettivi prestazionali minimi non sono ottenibili per effetto degli interventi realizzati;
 - d) asportazione, disattivazione o mancata o inadeguata manutenzione degli impianti nel periodo di vita utile degli stessi.

Art. 15 - Tutela della privacy

- 15.1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
- 15.2. I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Art. 16 - Responsabile del procedimento

16.1. Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge n. 241/90 è il Responsabile del Servizio Energia ed Economia Verde.

Art. 17 - Informazioni

17.1. Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet regionale ai seguenti indirizzi:

www.regione.emilia-romagna.it/energia

17.2. Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri:

051.5276570 / 051.5276349 / 051.5276428

Art. 18 - Allegati al bando

18.1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:

Allegato A - Requisiti prestazionali degli interventi

Allegato B - Modulo di domanda

Allegato C - Metodologia di calcolo dell'Indicatore Prestazionale

18.2. I sopra indicati allegati sono anche reperibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna agli indirizzi sopra riportati e presso la Regione (U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico).

ALLEGATO A)

REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTI

UNITÀ DI COGENERAZIONE

Le unità di cogenerazione devono risultare conformi ai requisiti di seguito specificati.

1. POTENZA DELLE UNITÀ DI COGENERAZIONE

Per potenza delle unità di cogenerazione s'intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa.

2. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO DELLE UNITA' DI MICRO-COGENERAZIONE

Il rendimento energetico delle unità di micro-cogenerazione è espresso dall'indice di risparmio di energia primaria PES, come definito dal D.M. 4 agosto 2011.

Per unità di micro-cogenerazione installate a servizio di impianti di climatizzazione l'indice di risparmio di energia primaria PES deve risultare:

$$PES = \left[1 - \frac{1}{\frac{CHPH\eta}{RefH\eta} + \frac{CHPE\eta}{RefE\eta}} \right] * 100\% > 0,20$$

dove:

- PES: indice di risparmio di energia primaria (Primary Energy Saving);
- CHPH η : rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua di calore utile ($Q_{CG,ter,out,an}$) divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione ($Q_{CG,p,in,an}$);
- CHPE η : rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica netta annua da cogenerazione ($Q_{CG,el,out,an}$) divisa per l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione ($Q_{CG,p,in,an}$);
- Ref H η : rendimento termico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011;
- Ref E η : rendimento elettrico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011.

Il progettista dovrà indicare nella relazione tecnica il tipo d'impianto ed in particolare la temperatura media di ritorno dello stesso, nonché il calcolo dell'indice PES atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

- devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati, impiegando come dati in ingresso le curve prestazionali fornite dal costruttore dell'unità di cogenerazione
- i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046
- deve essere adottata l'ipotesi di cessione totale in rete dell'energia elettrica prodotta.

3. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO PER LA COGENERAZIONE E LA PICCOLA COGENERAZIONE

Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica \geq di 50 kW è definito dalle condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento).

4. LIMITI ALLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA

Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kWel (*micro-cogenerazione*) vengono considerati i seguenti limiti per l'emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

- CO [mg/Nm³ con 5% O₂] : < 50
- NO_x [mg/Nm³ con 5% O₂] : < 250

Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile ≥ 50 kWel (*piccola cogenerazione e cogenerazione*) vengono considerati i seguenti limiti per l'emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

- CO [mg/MJ fuel con 15% O₂] : < 20
- NO_x [mg/ MJ fuel con 15% O₂] : < 50

I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio, e asseverati dal fabbricante del/dei motori primi presenti nella sezione cogenerativa.

IMPIANTI A POMPA DI CALORE

Ai fini del presente atto, nel caso di installazione di pompe di calore è obbligatorio il rispetto dei seguenti requisiti minimi di prestazione.

POMPE DI CALORE ELETTRICHE – NORMA DI RIFERIMENTO EN 14511:2004

Requisiti minimi per pompe di calore ELETTRICHE per riscaldamento			COP
Condizioni di prova per pompe di calore elettriche			
Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	3,9
aria/acqua pot. termica utile risc. < 35kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
aria/acqua pot. termica utile risc. >35kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	4,3
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Temperatura entrata: 30	5,1

		Temperatura uscita: 35	
--	--	------------------------	--

Requisiti minimi per pompe di calore ELETTRICHE per raffrescamento			EER
Condizioni di prova per pompe di calore elettriche			
Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	3,4
aria/acqua pot. termica utile risc. < 35kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,8
aria/acqua pot. termica utile risc. >35kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,2
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	5,1

POMPE DI CALORE A GAS AD ASSORBIMENTO – SOLO RISCALDAMENTO – NORMA DI RIFERIMENTO EN 12309-2:2000

Requisiti minimi per pompe di calore AD ASSORBIMENTO per riscaldamento			GUE
Condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento			
Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco entrata: 20 °C	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura uscita: 35 °C	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco entrata: 20	1,59

		°C	
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura uscita: 35 °C	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco entrata: 20 °C	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura uscita: 35 °C	1,56

POMPE DI CALORE A GAS CON MOTORE ENDOTERMICO – NORMA DI RIFERIMENTO EN 14511:2004

Requisiti minimi per pompe di calore A GAS ENDOTERMICHE			GUE
Condizioni di prova per pompe di calore a gas endotermiche			
Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	1,59
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: -3	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	1,56

ALLEGATO B)
MODULO DI DOMANDA



Assessorato Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Energia ed Economia Verde

Numero di protocollo
(a cura della Regione)

Modulo di domanda di ammissione al contributo per la realizzazione di progetti di qualificazione energetica.

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Energia ed Economia Verde
Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto

_____ (Cognome e nome)
nato a _____ in data _____
residente a _____
CAP _____ Comune _____ PR _____
Codice Fiscale _____
Tipo documento di identità _____ numero _____
Rilasciato da _____

Data del rilascio _____ data di scadenza _____
Allegare fotocopia del documento

in qualità di _____

dell'ufficio _____

del Soggetto Pubblico: _____

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

Con sede in:

Comune _____

Via _____

CAP _____ Provincia _____

Telefono _____ Fax _____

E-Mail _____

Domiciliazione per le comunicazioni

Comune _____

Via _____

CAP _____ Provincia _____

Telefono _____ Fax _____

E-Mail _____

Parte B: Informazioni relative al progetto di qualificazione

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la concessione del contributo previsto dal bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ per la realizzazione del progetto di qualificazione energetica nel seguito indicato:

Misura	Interventi
Risparmio energetico	
Fonti rinnovabili	
Interventi integrati	

Parte C: Dati progetto

- a. Titolo del progetto _____
- b. Investimento complessivo (IVA inclusa) € _____
- c. Percentuale di finanziamento richiesta (%) _____
- d. Contributo richiesto (b*c) € _____
- e. Consumo energetico annuo ex-ante (Tep/a) _____
- f. Consumo energetico annuo ex-post (Tep/a) _____
- g. Risparmio energetico annuo atteso (Tep/a) _____
- h. Produzione di energia primaria da FER (Tep/a) _____
- i. Riduzione delle emissioni di CO2 (ton/a) _____

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

- 1) che il progetto rispetta i requisiti prestazionali prescritti all'art. 3 del bando, come documentato nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata alla presente domanda;
- 2) di impegnarsi, in caso di ammissione al contributo regionale, a sottoscrivere specifica convenzione con la Regione contenente

gli impegni assunti e le condizioni a cui è subordinata la concessione del contributo regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo medesimo.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria:

- 1) Studio di Fattibilità, corredato di Relazione Tecnica Illustrativa e Piano Economico-finanziario del progetto di qualificazione energetica.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi, a seguito dell'avvenuta realizzazione del progetto, a fornire, pena la revoca del contributo, alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati, entro i termini e con le modalità indicate nella convenzione sottoscritta con la Regione;
 - b) la certificazione energetica degli edifici nei casi previsti ed in conformità a quanto disposto dalla D.A.L. n. 156/08 e ss.mm.ii.;
 - c) copia di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi comunque denominati ottenuti per la realizzazione degli interventi;
- di impegnarsi a comunicare alla Regione i dati relativi ad ogni altro contributo pubblico ottenuto in relazione agli interventi cofinanziati dal presente bando;
- di avere preso intera visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi in esso contenuti, in particolare quelli previsti all'art. 11.

Luogo e data

Firma del richiedente
(per esteso e leggibile)

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'avvio del procedimento "Piano Energetico Regionale - Piano Triennale di attuazione del PER 2011-2013. Bando di attuazione Misura 4.1."

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) Gestione del Procedimento: "Gestione del Piano Energetico Regionale - Piano Triennale di attuazione del PER 2011-2013. Bando di attuazione Misura 4.1.";

b) Attività di Controllo: verifica che quanto indicato nei progetti finanziati sia realizzato secondo le disposizioni e sia coerente con gli obiettivi contenuti nel bando; in specifico:

- Controllo amministrativo: verifica il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo; è precedente alla liquidazione ed erogazione del contributo;
- Controllo contabile: verifica di: regolarità della documentazione presentata, congruità della spesa rendicontata; è precedente alla liquidazione ed erogazione del contributo;
- Controllo fisico o sopralluogo: verifica in loco di: realizzazione del progetto, effettiva presenza delle risorse rendicontate o ammesse, regolarità della documentazione in originale presente in azienda (fatture, quietanze, ecc...). Di norma è svolto su un campione significativo di enti;

c) Attività di Monitoraggio: verifica periodica dello stato di attuazione del bando; attività svolta su tutte le domande di finanziamento presentate e finanziate;

d) Comunicazioni obbligatorie alle Strutture proposte.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Energia ed Economia Verde e della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento ID 1255 "Gestione incentivi: erogazione contributi per risparmio energetico e fonti rinnovabili

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Allegato C)

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE PRESTAZIONALE

Ai fini del calcolo delle prestazioni ottenibili tramite gli interventi proposti e rappresentati nell'indicatore prestazionale di sintesi (IPS) il proponente potrà utilizzare:

- 1. i metodi standard** definiti nelle schede tecniche predisposte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas e approvate con le Delibere n. 234/2002, 111/2004, 70/2005 e 177/2005 della medesima Autorità, qualora gli interventi coincidano con quelli elencati nelle medesime schede;
- 2. i metodi analitici** che potranno essere elaborati dai proponenti.

Le modalità di utilizzo di entrambi i metodi e i risultati della loro applicazione dovranno essere compiutamente esplicitati e descritti nella Relazione Tecnica illustrativa da allegare al modulo di presentazione della domanda.

Ai fini della elaborazione dell'indicatore prestazionale di sintesi (IPS) che determinerà la posizione in graduatoria si utilizzerà la formula seguente:

$$IPS = \frac{(TEPr \times Fa \times 100) \times (1 + \sum Fmi) \times TEPa}{(P \times I)}$$

dove:

IPS = Indicatore prestazionale di sintesi

TEPr = per interventi appartenenti alla misura a), corrisponde al rapporto tra risparmio annuo di energia primaria e consumo annuo ex ante l'intervento; per interventi appartenenti alla misura b), corrisponde al rapporto tra energia primaria prodotta da fonti rinnovabili e relativo consumo annuo ex ante l'intervento; per interventi integrati il calcolo deve essere effettuato con riferimento al metodo indicato per le altre due misure.

Fa = fattore di armonizzazione relativo alle diverse misure:

- per interventi appartenenti alla misura a) Fa=2
- per interventi appartenenti alla misura b) Fa=1

- per interventi integrati il fattore di armonizzazione è calcolato come media ponderata delle diverse misure.

Es.

Interventi della misura a)	Energia risparmiata	30 Tep/a
Interventi della misura b)	Energia prodotta	15 Tep/a

$$Fa = (2 \cdot 30 + 1 \cdot 15) / 45 = 1,67$$

Fm1 = fattore di maggiorazione dell'indice prestazionale connesso alla realizzazione di un progetto integrato comprendente misure di risparmio energetico e impianti a fonti rinnovabili: è posto uguale a 0,5

Fm2 = fattore di maggiorazione dell'indice prestazionale connesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline a servizio di parcheggi pubblici: è posto uguale a 0,5

Fm3 = fattore di maggiorazione dell'indice prestazionale connesso alla adesione al Patto dei Sindaci: è posto uguale a 0,25

Fm4 = fattore di maggiorazione dell'indice prestazionale connesso alla contestuale realizzazione di opere di miglioramento antisismico: è posto uguale a 0,25

Fm5 = fattore di maggiorazione dell'indice prestazionale connesso alla contestuale rimozione dell'amianto: è posto uguale a 0,25

TEPa = quantitativo di energia primaria risparmiata ovvero prodotta da fonti rinnovabili nell'anno, espressa in Tep/a

I = Investimento totale per la realizzazione degli interventi energetici, espresso in migliaia di euro (relativo alle sole voci di spesa ammissibili)

P = percentuale di contributo richiesta

La percentuale di contributo richiesta corrisponde a quella indicata nel modulo di domanda, in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto dei massimali stabiliti.

Ai fini del calcolo dell'energia primaria risultante dall'intervento o dagli interventi energetici, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella seguente.

Fonte di energia	kJ	kgep	kWh	
1 kg di carbone	28 500	0,676	7,917	
1 kg di carbon fossile	17 200-30 700	0,411-0,733	4,778-8,528	
1 kg di mattonelle di lignite	20 000	0,478	5,556	
1 kg di lignite nera	10 500-21 000	0,251-0,502	2,917-5,833	
1 kg di lignite	5 600-10 500	0,134-0,251	1,556-2,917	
1 kg di scisti bituminosi	8 000-9 000	0,191-0,215	2,222-2,500	
1 kg di torba	7 800-13 800	0,186-0,330	2,167-3,833	
1 kg di mattonelle di torba	16 000-16 800	0,382-0,401	4,444-4,667	
1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)	40 000	0,955	11,111	
1 kg di olio combustibile	42 300	1,010	11,750	
1 kg di carburante (benzina)	44 000	1,051	12,222	
1 kg di paraffina		40 000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46000	1,099	12,778	
1 kg di gas naturale (1)	47 200	1,126	13,10	
1 kg di GNL	45 190	1,079	12,553	
1 kg di legname (umidità 25 %)	13 800	0,330	3,833	
1 kg di pellet/mattoni di legno	16 800	0,401	4,667	
1 kg di rifiuti	7 400-10 700	0,177-0,256	2,056-2,972	
1 MJ di calore derivato	1 000	0,024	0,278	
1 kWh di energia elettrica	3 600	0,086	1 (2)	

(1) 93 % metano.

(2) Per i risparmi di energia elettrica in kWh è possibile applicare un coefficiente prestabilito pari a 2,5 che tiene conto del 40 % dell'efficienza di produzione media dell'UE nel periodo considerato. E' inoltre possibile applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1018

data 02/07/2012

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'